

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALLOTTI BALBONI Luisa e DONINI Ambrogio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1959

Graduatoria unica nei concorsi, incarichi, trasferimenti della scuola elementare

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro disegno di legge ha lo scopo di abrogare alcune norme del testo unico della scuola elementare che stabiliscono diversità di trattamento tra maestri e maestre nello sviluppo della carriera e rendono quella delle maestre più dura e difficile.

Infatti, in base al testo unico della scuola elementare del 1928 l'organico è diviso in posti — e non in classi — maschili, femminili e misti; le graduatorie dei concorsi e, per analogia, quelle degli incarichi e trasferimenti, sono distinte in posti maschili, femminili e misti.

L'articolo 116, comma primo e seguenti, del testo unico del 1928 stabilisce che nel bando di concorso deve essere contemplata l'indicazione dei posti destinati ai maestri e dei posti destinati alle maestre. E, nell'articolo 295 del regolamento (26 aprile 1928), questa distinzione è precisata ancor più chiaramente:

« Alle scuole maschili sono assegnati i maestri, alle femminili le maestre, alle miste maestri e maestre. Quando per il numero dei vincitori del concorso non sia possibile assegnare maestri a tutte le scuole maschili,

vi si provvede in via provvisoria con personale femminile destinandolo di preferenza alle classi inferiori ».

E sembra quasi che i legislatori dell'epoca fossero preoccupati di non avere puntualizzato a sufficienza il criterio discriminatorio perchè nello stesso anno 1928 ritornano ancora sull'argomento con il regio decreto 15 novembre 1928, n. 2661.

Tuttavia queste disposizioni non suscitano in noi alcuna sorpresa perchè il fascismo fu sempre coerente nella volontà di limitare per le donne la possibilità di accesso al lavoro: escludeva per alcune materie le professoresse dall'insegnamento nella scuola media superiore, escludeva le donne da moltissimi concorsi statali, in altri riserbava ad esse una aliquota irrisoria di posti, portava i salari delle lavoratrici alla metà di quelli dei lavoratori.

Ma caduto il fascismo caddero con esso molte delle più vergognose discriminazioni, mentre nella scuola elementare è rimasta in vita l'assurda divisione in posti e la conseguente graduatoria distinta.

Può giustificarsi la sopravvivenza di tali norme?

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non è certamente accettabile la posizione di coloro — pochi in verità — che difendono la divisione in posti e la graduatoria distinta con la argomentazione che i maestri sono più adatti a formare il carattere dei futuri cittadini, ad indirizzarli verso l'azione.

Come si vede, si tratta di posizioni che nulla hanno da invidiare a quelle del fascismo, che riecheggiano il tristemente famoso « Libro e moschetto ».

Maestri e maestre possono insegnare, a nostro avviso, con uguale vantaggio per la scuola, in classi maschili e femminili, così come avviene nella scuola media. Se si volesse insistere nella difesa della divisione in posti e nella triplice graduatoria, dal punto di vista pedagogico avrebbe più valore la posizione di quanti sostengono che tutte le classi del ciclo inferiore debbano essere affidate alle maestre. Posizione questa che tra i suoi sostenitori trova illustri pedagogisti, quali il Comenius e il Pestalozzi, e che scaturisce dal principio che le classi del ciclo inferiore debbano essere considerate come una continuazione e conclusione della scuola materna.

In verità, la discriminazione tra maestri e maestre non nasce da alcuna esigenza pedagogica, ma dalla tenace volontà di non riconoscere parità di diritti tra i due sessi e di rendere, di conseguenza, più difficile la possibilità di lavoro per le donne.

Nel caso che ha ispirato il nostro disegno di legge, se si tiene conto che le maestre formano i tre quarti dell'intero corpo inse-

gnante, mentre ad esse sono riservati meno della metà dei posti della scuola elementare, si comprenderà la portata del danno che queste disposizioni, ancora in vita, continuano ad arrecare alle maestre elementari.

Dall'inizio alla fine della carriera sono colpite da questa ingiustizia: infatti, dalla graduatoria distinta non sono regolati soltanto i concorsi, ma anche gli incarichi e i trasferimenti. E basta guardare, anche superficialmente, le graduatorie dei concorsi, degli incarichi, dei trasferimenti per rendersi conto di ciò; ad esempio, nei concorsi, una maestra classificata con centoventicinque punti non ottiene il posto, mentre un maestro lo ottiene con una classifica inferiore; nei trasferimenti, un maestro dopo uno o due anni di insegnamento ottiene la grande sede, mentre la maestra non la ottiene talvolta dopo 35-40 anni di carriera.

Si direbbe, quasi, che nella scuola elementare al concetto di classificazione del personale secondo il merito si sia sovrapposto quello di classificazione secondo il sesso.

La sopravvivenza di queste norme di legge è ancora più assurda perchè non trova riscontro in nessun altro ordine della nostra scuola; e la loro abrogazione è imposta dall'articolo 51 della nostra Costituzione repubblicana che riconosce alle donne parità di diritti nell'accesso a tutte le categorie.

Per questi motivi confidiamo che il nostro disegno di legge, che vuole stabilire parità di trattamento da parte dello Stato verso maestri e maestre, trovi il generale consenso.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Nella scuola elementare la distinzione in posti maschili, femminili e misti è sostituita da quella in classi maschili, femminili e miste e in esso insegnano — sia nel primo che nel secondo ciclo — tanto i maestri che le maestre.

Art. 2.

I concorsi, gli incarichi, i trasferimenti della scuola elementare sono regolati da una graduatoria unica di merito.

Sono abrogate tutte le norme che dispongono la compilazione di tre distinte graduatorie per posti maschili, femminili, misti. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.